

dell'ubicazione di 'Garbaniate'. La tavola idrografica e quella stradale dei dintorni di Milano, qui accluse con i nr. 1 e 2, serviranno a chiarire l'esposizione che segue.

'Garbaniate', se si accetta il percorso da noi sopra delineato, si trovava sulla strada che da Baggio portava a S. Pietro all'Olmo; confinava a est con il territorio di Baggio (Doc. 23) e di Quinto (Doc. 21); a ovest con Seguro (Docc. 41, 119) e con Settimo (Docc. 6, 12)<sup>52</sup>. Era inoltre vicino all'Olonà (Docc. 6, 36, 37), ed il suo territorio era attraversato dal 'Merdariolus' e dal 'Rivus Frigidus' (Docc. 36, 37, 38, 86, 91, 95, 108, 119). Tenendo conto della complessa e ricca idrografia del territorio, che forse fece dare al luogo il nome di 'Marcidum' o 'Marcium'<sup>53</sup>, e richiamando alla memoria le considerazioni già fatte sul corso antico dell'Olonà, che qui non corrispondeva all'attuale, ma passava probabilmente tra Settimo e Quinto per poi piegare a sud, scorrendo a est di Baggio, risulta chiaro che il pericolo di alluvioni e inondazioni doveva essere abbastanza grave.

Se ora poi, spostandoci dall'idrografia alla rete viaria, osserviamo i luoghi della zona, e in particolare i toponimi, Quarto, Quinto, Settimo della strada romana per Vercelli e Novara, siamo colpiti dalla strana assenza di un 'Sextum', la cui ubicazione si potrebbe supporre di trovare facilmente dividendo a metà la distanza che separa Quinto e Settimo. Ma a questo punto, abbiamo una sorpresa: 'Sextum', se mai esistette, avrebbe dovuto sorgere in un punto vicinissimo al corso antico dell'Olonà, sarebbe stato attraversato circa al centro dal 'Merdariolus' (se il tentativo da noi fatto di localizzare questo corso d'acqua regge), avrebbe avuto a est il 'Rivus Frigidus', e sarebbe stato assai prossimo a Seguro. Sorge dunque spontanea l'ipotesi che 'Garbaniate', i cui dati topografici, elencati poco sopra, coincidono quasi alla perfezione con quelli di 'Sextum', si possa senz'altro identificare con questa ipotetica località. Il fatto però che 'Garbaniate' confinasse anche con il territorio di Baggio, e inoltre che la distanza tra Quinto e Settimo non raggiunga il doppio di quella tra Quarto e Quinto, ci induce a qualche altra riflessione. Se si pensa che il punto medio tra Settimo e Quinto cade esat-

<sup>52</sup> Nel primo dei due documenti citati si nomina un campo di 'Garbaniate' che confina a nord con un 'pratus longus'; nel secondo la località 'pratus longus' viene detta nel territorio di Settimo.

<sup>53</sup> Questa osservazione è della Corsi, *I Veneroni...*, p. 702.

tamente su quello che doveva essere il vecchio corso dell'Olona, e se si suppone che il fiume in quel luogo non fosse di facile attraversamento, si può ipotizzare che il centro chiamato 'Sextum' fosse stato costruito più a sud presso un tratto del corso dell'Olona ove la costruzione di un ponte riuscisse più agevole, e verosimilmente in un punto distante presso a poco un miglio romano tanto da Quinto quanto da Settimo.

Tuttavia l'ubicazione di 'Garbaniate' proprio in quella sede suscita qualche difficoltà, perché sappiamo che il nostro centro confinava anche con Baggio, situata sensibilmente più a sud est, come risulta dalla figura 2 qui allegata e che riproduce le località della zona. La spiegazione potrebbe essere quella, già accennata, di qualche inondazione o alluvione, in seguito alla quale il ponte che collegava Quinto all'ipotetico 'Sextum' fosse stato travolto e l'abitato trasferito un poco più verso Baggio. Divenuto inutilizzabile il ponte, la strada romana che da Milano arrivava a Settimo passando per Quarto e Quinto sarebbe stata abbandonata per quella più sicura che faceva capo a Settimo per Baggio. Gli abitanti di Quinto, da parte loro, potevano arrivare al corso modificato della strada romana raggiungendo 'Sextum-Garbaniate' attraverso un guado. Alcuni particolari, che vengono dalla toponomastica locale, potrebbero forse corroborare questa ipotesi; nel territorio di 'Garbaniate' troviamo la località 'post graverio' (Doc. 1), termine che, connesso con la voce celtica 'grava', ben si adatta ad una zona alluvionale; troviamo poi un'altra località detta 'in senedogio', che sembra derivare dalla parola 'xenodochium', cioè ospizio per i pellegrini, che si comprende meglio se pensiamo prossima una grande strada di comunicazione come la Milano-Vercelli (Docc. 10, 100). La terza località, infine, ha un nome ancora più interessante: 'in Villa Vedere' (Docc. 14, 16, 42, 68, 98). Se il termine 'villa' è da intendersi nel senso più antico, si tratterebbe di una azienda agricola abbandonata, se invece 'villa' stava già ad indicare centro abitato, questo luogo potrebbe essere un vecchio abitato lasciato deserto: in entrambi i casi la nostra ipotesi che 'Garbaniate' fosse sorta a seguito dello spostamento della popolazione di un altro centro potrebbe ricevere parziale conferma.

Lasciamo queste considerazioni nel campo delle semplici ipotesi, e passiamo rapidamente in rassegna le caratteristiche del territorio di 'Garbaniate'. In una tale ricchezza di corsi d'acqua più

o meno importanti, è naturale che nella zona i prati fossero particolarmente numerosi: ricordiamo semplicemente, rimandando all'indice dei nomi per più precisi riferimenti ai documenti, il prato 'cornarius', quello 'in credario', quello 'de Luvoldo', il 'pratus longus', quello 'de Rovoredo'. Sempre dall'acqua, inoltre, veniva un'altra fonte di ricchezza: l'energia necessaria al funzionamento dei mulini, come quello 'de Rovoredo' (Doc. 117). Non mancavano però altri tipi di coltivazione: ad esempio le vigne, probabilmente situate nella parte più asciutta del territorio e che si estendevano anche nel territorio di Seguro (Docc. 1, 41, 67, 108); inoltre proprio vicino a 'Garbaniate' vi era una 'braida', cioè un campo coltivato suburbano<sup>54</sup>; altri campi probabilmente erano destinati alla coltivazione di cereali; non mancavano poi gli zerbi (Doc. 108), cioè terreni ancora incolti<sup>55</sup>. Alcuni toponimi, derivati da 'runcus' (Doc. 108), ci dicono che esistevano delle zone dissodate di recente<sup>56</sup> e strappate alla sodaglia ('silva': Doc. 101) o al bosco vero e proprio (Docc. 17, 108); il nome 'in castenedello' dato ad un campo, infine, parrebbe suggerire che nella zona esistessero dei castagni (Docc. 5, 41). Se ora lasciamo 'Garbaniate' per scendere a Moirago, un solo documento, il 114, enumera in quel luogo, con le loro denominazioni, venti pezze di campo, cinque di prato, cinque di zerbo, cioè, come abbiamo visto, di terreno non coltivato, nove di bosco, e un sedime, cioè, come potremmo dire con un termine attuale, un'area fabbricabile<sup>57</sup>. La presenza dei prati anche qui non reca meraviglia a motivo dei vari corsi d'acqua che attraversavano il territorio; alla stessa causa sono da riferirsi toponimi come 'in glairora', 'in glarea', che si spiegano bene in una zona percorsa da tanti corsi d'acqua. I campi, però, almeno nell'area acquistata dai canonici santambrosiani, predominavano; alcuni di essi avevano forme strane: ricordiamo ad esempio quello fatto a forma di 'sella de braga'. A Moirago, forse, c'era stato un notevole impulso all'attività agricola e si erano da poco messe a cul-

<sup>54</sup> Cfr. H. Bosshard, *Saggio di un glossario dell'antico lombardo*, Firenze 1938 (Biblioteca dell'Archivum Romanicum, s. II, vol. 23), pp. 92-94. Questa parola e le seguenti sono anche comprese nell'indice delle cose notevoli.

<sup>55</sup> Bosshard, p. 168.

<sup>56</sup> Bosshard, pp. 254-256; ed anche V. Fumagalli, *Note per una storia agraria altomedioevale*, « Studi medievali », 3<sup>a</sup> s., 9 (1968), 374.

<sup>57</sup> Bosshard, p. 270.

tura terre prima incolte, come sembrano suggerire i toponimi 'ad runcazum', 'ad runchetum de monacha', 'ad runcadizum'. Il terreno incolto a vegetazione spontanea, però, era ancora esteso: ce lo dice la presenza di una 'silva' e la denominazione 'de spinedo' data ad un campo. Verso Zibido S. Giacomo vi era poi il bosco vero e proprio. Tra i vari nomi degli appezzamenti, molti dei quali meriterebbero di essere studiati in modo particolare per poter essere spiegati, ricordiamo il toponimo 'in castello', che ci riempie di curiosità: vi era forse in questo punto un luogo fortificato?

Possiamo ora domandarci più in generale quali prodotti venissero coltivati, o raccolti, nel contado milanese: enumeriamo semplicemente, tra i cereali, il frumento (Docc. 44, 67, 98), la segala (Docc. 15, 55, 58, 65, 73), il panico (Docc. 30, 58, 72, 73); vi era poi il miglio (Doc. 72), e il 'menudrum' (Doc. 49), termine con cui venivano indicati i cereali che si coltivavano dopo aver mietuto il grano, e in genere le seconde colture. La vite era abbastanza diffusa, e quindi il vino non doveva mancare (Docc. 20, 28, 35, 49, 55, 65, 108, 119). Vi erano poi fieno (Doc. 83), biada (Docc. 55, 71, 101, 114), paglia (Doc. 83) e legna (Docc. 44, 55, 83). Tra gli animali domestici i nostri documenti ricordano quasi esclusivamente il pollame: polli (Docc. 55, 57, 83) e capponi (Doc. 44); una sola volta viene ricordato un porco (Doc. 108), e tre volte i buoi che dovevano servire per i lavori dei campi (Docc. 24, 52, 101); due toponimi servono a non farci dimenticare gli animali selvatici, che, allora, dovevano essere numerosi: 'in cigoniarìa' e 'in vulpera', il primo nel territorio di 'Garbaniate', il secondo in quello di Moirago (Docc. 108, 114).

Non sarà forse inutile un'ultima considerazione: fatte poche eccezioni, i pagamenti degli affitti, non solo quelli in natura, ma anche quelli in denaro, conservavano le scadenze consuete fissate dai raccolti: S. Martino e S. Michele. Fondamentalmente, dunque, il ritmo della vita nei nostri documenti, anche per gli uomini la cui attività appare più legata al denaro, rimane in accordo con l'avvicinarsi delle coltivazioni e dei raccolti. Altro segno del prevalere dell'agricoltura sulle altre attività.

### 5. *Questioni particolari*

È forse opportuno concludere la presentazione del gruppo di documenti qui pubblicati esaminando brevemente alcune questioni particolari, cioè la condizione della donna e del minore, e alcuni diritti signorili e feudali che vengono ricordati nei nostri testi. Non si pretende, naturalmente, di dire qualcosa di nuovo in proposito, ma si vuole soltanto cogliere l'occasione per illustrare rapidamente il significato di alcuni termini che, essendo ricordati dai Glossari e dai Lessici più importanti, non vengono inseriti nel glossario del presente volume. D'altra parte, ci è parso che il loro interesse fosse tale da esigere almeno un cenno esplicativo; né era possibile fornirlo nelle note storiche ai singoli documenti per non appesantire in modo soverchio l'apparato.

*La donna e il minore* – La donna, nel diritto longobardo, anche se libera, era sempre soggetta al mundio, cioè alla tutela; in altri termini, al potere che il suo tutore, detto mundoaldo, esercitava su di lei e sui suoi beni. Il mundio, esercitato in primo luogo dal padre, quando la donna si sposava, passava al marito (cfr. ad es. Doc. 33); quando questi moriva, ai figli (cfr. Docc. 51, 58), e se non aveva figli, ad un parente (cfr. Doc. 16). Pur essendo soggetta a tutela perpetua, la donna poteva ugualmente possedere beni propri, anche se l'amministrazione di essi era affidata al mundoaldo<sup>58</sup>. Tra i beni ai quali la donna aveva diritto, vi era il faderfio, parola germanica composta da 'fader' e 'fehu', cioè bestiame, o denaro del padre<sup>59</sup>. Il faderfio era la quota legittima delle sostanze della famiglia alla quale la donna aveva diritto e che riceveva come dote dal padre quando andava sposa. Se il padre era morto, erano i fratelli a provvedere a questo assegno dotale (Doc. 34). Il faderfio per lo più consisteva in una somma di denaro, ma poteva anche essere una terra (cfr. ad es. Doc. 14), o della roba (Docc. 5, 25). La proprietà del faderfio, come di ogni altro oggetto personale che portasse in casa del marito,

<sup>58</sup> Su tutti questi punti, v. P. S. Leicht, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato*, I: *Diritto delle persone e di famiglia*, pp. 95-99; 139-140; 152-155.

<sup>59</sup> C. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, editio nova aucta a L. Favre, Niort 1883, alla voce *faderfium*; v. anche la voce *faderfio* del *Grande Dizionario della lingua italiana*, a cura di S. Battaglia, v, Torino 1968.

rimanèva alla donna, ma l'amministrazione era riservata al marito, che poteva investirlo come meglio ritenesse<sup>60</sup>. Se però compiva una alienazione, era tenuto a garantire alla moglie che aveva provveduto a salvaguardare il faderfio di lei, le dava cioè 'consultum' (cfr. Docc. 3, 5, 8, 14, 21, 34, 35, 39, 45, 46, 50, 56, 59, 65, 66, 69, 80, 98, 104, 111, 114). Se non lo faceva, la donna doveva dichiararsi soddisfatta di non avere faderfio (Doc. 47). Dai nostri documenti emergono alcuni casi tali da incuriosirci: quando la donna stessa, o il marito, vendevano terre che evidentemente costituivano il faderfio, il ricavato della vendita non era affidato all'amministratore naturale, cioè al marito, bensì al fideiussore presentato per difendere i beni venduti (Docc. 3, 33, 111).

La donna aveva altri beni oltre il faderfio: all'atto del matrimonio, infatti, il marito le doveva fare donazione della quarta parte dei propri beni. Anche questo assegno veniva amministrato dal marito; poiché però la 'quarta' era calcolata su tutti i beni dell'uomo, non solo su quelli che aveva al momento del matrimonio, ma anche su quelli che avrebbe acquisito in seguito, ne derivava che egli non poteva disporre liberamente senza il consenso della donna, che aveva diritto di accendere ipoteca (cfr. Docc. 66, 69, 70, 72, 80, 98, 104, 111, 114). Se il marito moriva, i parenti di lui dovevano restituire alla donna il suo faderfio, ed anche la sua quarta (cfr. Docc. 39, 42, 46, 56, 98)<sup>61</sup>. Anche i minorenni erano sottoposti a tutela: quella del padre, finché era vivo, o dei parenti, o anche di un tutore indicato dal padre stesso per testamento (cfr. Doc. 62)<sup>62</sup>. Tali tutori avevano una certa libertà di azione: vediamo infatti che vendevano o davano a livello beni e diritti dei loro pupilli, incassando il ricavato di tale operazione. Dovevano però dare 'guadia'<sup>63</sup> al compratore, garantendo che, quando il minorenne sotto la loro tutela avesse raggiunto la maggiore età, gli avrebbero fatto perfezionare

<sup>60</sup> Su tutti i problemi inerenti al faderfio, v. Leicht, *Le persone*, pp. 194-195.

<sup>61</sup> A questo proposito, v. Leicht, *Le persone*, pp. 190-192; 194-199.

<sup>62</sup> Sui minorenni, v. Leicht, *Le persone*, pp. 90-92; 241-242; 244.

<sup>63</sup> La 'guadia' o 'wadia', era una promessa sostenuta da fideiussori; colui che prometteva consegnava una festuca a colui che riceveva la promessa, e questo passaggio era simbolo dell'obbligazione che univa il primo al secondo; colui che aveva dato 'guadia' doveva poi presentare dei fideiussori, i quali a loro volta ricevevano la festuca: si stabiliva così un vincolo anche tra i fideiussori e colui che aveva ricevuto la promessa, da una parte, e tra gli stessi fideiussori e colui che prometteva dall'altra (Leicht, *Storia...*, III: *Le obbligazioni*, pp. 3-6).

il negozio, senza richiedere, per questo, altro denaro (cfr. Docc. 1, 4, 10, 22, 25, 28, 35, 62). Quando poi non vi fossero parenti, e il minore dovesse compiere una alienazione, gli veniva concesso un tutore che lo assistesse e rappresentasse solo per quell'atto (cfr. Docc. 41, 42).

Se ora ci domandiamo quando un uomo fosse considerato maggiorenni, i nostri documenti ci danno qualche indicazione: un fanciullo di sedici anni e undici mesi era infatti dichiarato « iam pubes factus », e come tale era il mundoaldo della madre (Doc. 58; cfr. anche il Doc. 51), ma era assistito da un tutore che integrava per così dire la sua capacità giuridica<sup>64</sup>. A venti anni, poi, si poteva affermare di aver raggiunto la maggiore età (Doc. 35).

*La 'advocatia'* – Per quanto riguarda le istituzioni ecclesiastiche, notiamo che anch'esse avevano qualche limitazione: nelle vendite e nelle permutazioni infatti, la persona che le rappresentava era assistita da un laico, detto 'advocatus', che doveva tutelarne gli interessi (Docc. 44, 48, 52, 66, 67, 73, 74; Appendice I, 1). Talvolta questa funzione era divenuta un diritto ereditario per una certa famiglia: ad esempio i da Baggio avevano il diritto di avvocazia sulla chiesa di S. Martino di 'Garbaniate'<sup>65</sup>; la canonica di S. Ambrogio, invece, ricorreva ogni volta ad un 'advocatus' scelto per quel particolare contratto. I rappresentanti delle istituzioni ecclesiastiche potevano però liberamente compiere quelle operazioni che fossero chiaramente vantaggiose per la chiesa o il monastero da loro rappresentato; ad esempio potevano fare acquisti e ricevere donazioni, in cambio delle quali dovevano però dare un 'launachild' o 'launegild', termine che significa denaro della ricompensa. Nei diritti germanici, infatti, che non conoscono atti di pura liberalità, il rapporto giuridico era reso stabile solo dall'esistenza di una controprestazione, sia pure ridotta a simbolo<sup>66</sup>.

<sup>64</sup> Leicht, *Le persone*, pp. 241-242.

<sup>65</sup> Corsi, *Note*, p. 196. Un altro caso particolare di avvocazia ereditaria è costituito dagli avvocati dell'arcivescovo di Milano [v. G. Biscaro, *Gli avvocati dell'arcivescovo di Milano, nei secoli XI e XII*, « Archivio storico lombardo », 33/1 (1906), 5-29; e cfr. anche, in questo volume, Appendice II, 2].

<sup>66</sup> Leicht, *Le obbligazioni*, p. 103; F. Calasso, *Medioevo del diritto*, I, Milano 1954, p. 187.

*Diritti e oneri vari* – Non ci resta che accennare ad alcuni diritti, signorili ma anche feudali, che vengono ricordati nei nostri documenti, e dai quali, a quanto è dato osservare, la gente tendeva a sciogliersi, talvolta riscattandosi con una somma di denaro, talaltra, trasformando, ad esempio, il rapporto feudale in rapporto di altro tipo.

Oltre ai poteri giurisdizionali quali l' 'honor' e il 'districtus' (cfr. Docc. 28, 35, 46, 52, 83)<sup>67</sup>, troviamo il 'condicium', cioè il diritto ad avere determinati doni, fissati 'ex conducto' (Doc. 57)<sup>68</sup> e le 'condiciones', che probabilmente avevano lo stesso significato (Docc. 28, 35, 52). Vi erano però anche altri diritti, piuttosto curiosi: ad esempio la 'bremma' (Doc. 62) che pare consistesse nel tributo dovuto ai signori per il pasto dei cani da caccia<sup>69</sup>, e la 'fractura' (Doc. 62), probabilmente una multa che il signore aveva diritto di esigere da colui che aveva invaso certi territori a lui soggetti<sup>70</sup>. Vi era poi la 'comandasia', che doveva consistere nelle prestazioni richieste per la 'commendatio', quelle cioè a cui era tenuto chi richiedesse la protezione di un signore<sup>71</sup>. Questa richiesta, però, non era più fatta liberamente, ma era un onere dal quale colui che ne era gravato cercava di riscattarsi una volta per tutte (Doc. 63). Anche in un altro caso, forse, siamo di fronte ad una persona che si liberava da oneri pagando una somma: il documento non lo dice espressamente, ma i tre carri di legna, le trecento libbre di fieno, le diciotto uova, tre polli, tre focacce, il carretto e mezzo di paglia, sono veramente troppo strani, dati a livello perpetuo per la somma di dieci lire di denari milanesi d'argento, e non sembrano consentire altra spiegazione (Doc. 83).

Segnaliamo appena un caso di diritto di giuspatronato esercitato dai signori di Castiglione su due chiese del luogo, nelle quali potevano scegliere l'officiante (Doc. 85), per arrivare alle poche menzioni di feudo. In un caso si tratta di un semplice accenno: un gruppo di terre viene dato a livello, « preter feudum », esclu-

<sup>67</sup> Cfr. P. Vaccari, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado*, Pavia 1921, p. 85.

<sup>68</sup> Du Cange, alla voce.

<sup>69</sup> Du Cange, alla voce *brenna, brennium*.

<sup>70</sup> J. F. Niermeyer, *Mediae Latinitatis Lexicon Minus*, fasc. v, Leiden s.d., alla voce.

<sup>71</sup> Du Cange, alle voci *comandisia, comandiscia, commendisia*.

dendo cioè le terre detenute a titolo di beneficio (Docc. 62, 78). Il secondo caso, invece, è più interessante: si tratta infatti di una vera e propria investitura feudale, nella forma di « legale et vetus feudum » come dice il documento (Doc. 97). L'espressione significa che l'investitura era compiuta secondo le norme che avevano regolato il primo periodo di vita del feudo, quando i beni concessi erano trasmissibili per linea maschile e di primogeniti, ai discendenti della persona investita; se la linea diretta si estingueva, il feudo sarebbe passato agli agnati<sup>72</sup>. L'investitura, come di frequente avveniva in Italia<sup>73</sup>, si conclude con il giuramento di fedeltà prestato dal beneficiario ai signori. Indubbiamente, però, nel secolo XII e nel Milanese, i rapporti feudali avevano ormai perso la loro ragione e il loro significato: colui che aveva giurato fedeltà, pochi anni più tardi otteneva a livello perpetuo ciò che già aveva in beneficio, e non esitava poi a cederlo alla canonica di S. Ambrogio (Docc. 113, 114, 115).

L'esistenza di tanti diritti, e a volte il loro sovrapporsi sulla stessa terra, faceva sì che talora il compratore, che aveva operato un certo acquisto in buona fede, se ne vedesse privato del tutto o in parte per evizione, cioè in base a un procedimento giudiziario con il quale colui che aveva i diritti maggiori recuperava quanto gli spettava (Docc. 69, 78, 111)<sup>74</sup>.

*Le monete* - È infine necessario aggiungere qualche osservazione sulle monete in uso a Milano nel periodo da noi preso in considerazione. Le indicazioni che troviamo infatti sono varie e possono suscitare qualche perplessità: sono infatti dapprima nominati gli « argenti denarii boni mediolanenses », poi, dal 1154 (Doc. 20) in poi, anche gli « argenti denarii boni mediolanenses novi ». Nel 1163 (Doc. 52) troviamo per la prima volta ricordati gli « argenti denarii boni mediolanenses de imperialibus », e infine, nel 1169, gli « argenti denarii mediolanenses tertiosi » (Doc. 57); questi ultimi, insieme ai nuovi, sono poi usati in tutti i documenti successivi.

<sup>72</sup> Du Cange, alle voci *feudum legale*, *feudum antiquum*.

<sup>73</sup> Cfr. R. Boutruche, *Signoria e feudalesimo. Ordinamento curtense e clientele vassallatiche*, trad. it. di M. Sanfilippo, Bologna 1971 (Nuova collana storica), p. 209.

<sup>74</sup> E. Forcellini - F. Corradini - G. Perin, *Lexicon totius latinitatis*, Patavii 1935, alla voce *evictio*.

La moneta milanese era suddivisa, secondo il sistema introdotto dai Carolingi, in lire, soldi e denari: originariamente la lira era solo una moneta di conto e corrispondeva ad una libbra di argento; ogni lira era suddivisa in 20 soldi, e ogni soldo in 12 denari. Con l'andare del tempo, però, il peso e la lega delle monete erano stati alterati cosicché non c'era più la corrispondenza tra libbra d'argento e lira di conto<sup>75</sup>. Il Giulini, che aveva raccolto indicazioni di moneta vecchia e nuova anche nel secolo XI, si provò a determinarne il valore mettendo in rapporto il prezzo di alcuni beni (soprattutto terre) nei vari periodi del medioevo e ai tempi suoi. Poiché purtroppo su questo punto siamo ancora fermi alle acute osservazioni del Giulini, è forse opportuno riprenderle brevemente: lo storico milanese calcolava che, mentre ad una lira del periodo ottoniano corrispondevano 1080 lire dei suoi tempi, all'inizio del secolo XI la moneta aveva perduto di valore: una lira di quell'epoca era infatti equivalente a sole 360 lire del secolo XVIII; circa l'anno 1150 la lira medioevale era ancora diminuita di valore e corrispondeva a sole 130 lire del Giulini. Grazie ai documenti da lui raccolti, inoltre, poteva affermare che nel secolo XII moneta nuova e terzoli erano la stessa cosa, e che gli imperiali valevano il doppio dei terzoli, e corrispondevano dunque alla moneta vecchia<sup>76</sup>. I nostri documenti non offrono dati che consentano qualche altra conclusione probabile sul valore del denaro: l'unico confronto che possiamo fare è tra il prezzo di due buoi nel 1154 e nel 1163 (Docc. 24, 52). Nel 1154 due buoi infatti costavano cinquantotto soldi, probabilmente della moneta vecchia, e nove anni dopo il prezzo era salito a quattro lire di buoni denari milanesi d'argento imperiali. È però impossibile ricavare qualcosa di preciso da questi elementi: anzitutto su entrambi i contratti grava il dubbio che nascondano un prestito ad usura; in secondo luogo non sappiamo se gli animali fossero della stessa qualità ed età; infine, nel 1163, le razzie dell'esercito vincitore potevano aver contribuito a un rialzo dei prezzi degli animali agricoli e da soma.

In questo campo si avverte la mancanza di uno studio condotto

<sup>75</sup> M. Strada, *La zecca di Milano e le sue monete*, Milano 1930 (I libri della famiglia meneghina, 13), pp. 16-17, 32, 35-36.

<sup>76</sup> Giulini, *Memorie*, II, pp. 34-35; 51-52; III, pp. 327, 516, 551, 578.